

Si. Riguardo al subentro la nuova legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015, non ha apportato modifiche. Difatti, anteriormente all'emanazione della l.r. n. 11 del 2015, il testo della l.r. n. 8 del 2013 nonché la d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014 nulla disponevano in merito all'ipotesi del subentro. Era, quindi, senza dubbio permesso che il nuovo esercente subentrante continuasse a detenere lo stesso numero di apparecchiature slot del precedente esercente, il cui locale si trovava ricompreso nella cerchia dei 500 metri. Il subentro presuppone che vi sia continuità nei rapporti contrattuali in essere. Anche qualora il Gestore stipuli formalmente un nuovo contratto con l'esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionarlo con firma e data, questo non verrà considerato, ai sensi della normativa regionale novellata di recente in tema di ludopatia, alla stregua di un nuovo contratto, purché non vengano mutate le condizioni pattuite dal vecchio titolare, ivi compresa la durata del contratto. Per tale via, si intende evitare che il subentro del nuovo esercente costituisca l'occasione per un'ulteriore dilazione dei tempi contrattuali. In conclusione e ferme restando le considerazioni sopra svolte, l'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della legge regionale n. 8 del 2015 non si applica all'ipotesi di subentro di nuovo esercente nel medesimo contratto già in essere tra il precedente Esercente ed il Gestore e, di conseguenza, gli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati dal vecchio proprietario non possono essere considerati nuova installazione. Naturalmente non sarà, invece, possibile la successiva installazione di ulteriori apparecchi per il gioco di azzardo lecito.